



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5370 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 24 marzo 2025 in sostituzione dell'udienza.

TRA

Parte_1

[...]

(P.

Iva P.IVA_1) in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t., con sede legale in Pt_1 alla via M. Ripa c/o Casa Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Turi presso il cui studio in Pt_1 alla via XXIV Maggio 10, elegge domicilio (PEC: Email_1).

E

Controparte_1, (P. Iva *P.IVA_2*) rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Riccelli (PEC: *Email_2*).

APPELLATA**AVENTE AD OGGETTO**

Appello avverso la sentenza n. 427/2018 resa, a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 430/2017 (R.G.N. 373/17), segnato al RG 1953/2017, dall'Ufficio del Giudice di Pace di *Pt_1*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 24 marzo 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con per decreto ingiuntivo, reso dal giudice di pace di *Pt_1* provvisoriamente esecutivo n°430/17, conclusivo del ricorso monitorio segnato al R.G. n°373/17, notificato con pedissequo atto di precetto il 27.7.2017, veniva ingiunto alla società appellata *CP_1* di pagare immediatamente alla *[...]*

Parte_1 la somma di € 2.417,47, oltre interessi di mora al tasso legale dall'esigibilità sino all'effettivo saldo, oltre spese della procedura, quale quota del credito verso i soci (per spese di Gestione, spese "Area Pip Sud" e Spese straordinarie) rinveniente dai Bilanci

consuntivi 2014 e 2015 e relativi riparti approvati dall'Assemblea dei soci in data 26.8.2015 e 19.5.2016.



Con atto di citazione la *Controparte_1* a proposto opposizione, innanzi il giudice di pace di *Pt_1* avverso il detto decreto ingiuntivo n. 430/2017 notificato, in uno all'atto di precetto, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza a decidere la controversia in favore del Collegio Arbitrale con la conseguenziale declaratoria di nullità ovvero di revoca del monitorio opposto rimettendo la causa agli arbitri; in subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della società esponente e revocare il monitorio opposto; in via ulteriormente gradata revocare il monitorio opposto perché emesso in difetto dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c.; in via ulteriormente subordinata e nel merito dichiarare che nulla fosse dovuto alla Società opposta.

La causa veniva iscritta al ruolo con RG. n. 1953/2017 ed assegnata al giudice di pace di *Pt_1* dove si costituiva la società opposta chiedendo il rigetto della proposta opposizione e contestando in via preliminare, la sussistenza della competenza del giudice adito e della legittimazione passiva dell'opponente; nel merito, l'inammissibilità, l'improcedibilità ed infondatezza delle richieste avanzate.

Il giudice di pace, stante l'eccezione di incompetenza, del giudice ordinario adito rinviava per la precisazione delle conclusioni sul punto e, all'esito del deposito delle comparse conclusionali sulla sollevata eccezione di incompetenza, con sentenza n°427/2018, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n°430/2017 ritenendo competente a decidere il Collegio Arbitrale di cui allo Statuto



della società Consortile Mista CP_2 per l'Attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi di Eboli con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario.

Avverso questa decisione, ritenuta ingiusta, con atto di citazione notificato in data 8.6.2018, la Parte_1

[...] proponeva appello chiedendo che venisse ritenuta e dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Pt_1 a conoscere e decidere della domanda di opposizione al decreto ingiuntivo *de quo* proposta da CP_1 [...] nei confronti della Parte_1 per l'Attuazione del Piano degli Parte_1 e per l'effetto ai sensi di legge disporre la remissione al primo giudice; rigettarsi, comunque, la proposta opposizione per inammissibilità, improcedibilità, infondatezza con la conseguenziale conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n°430/2017; sentir condannare l'appellata alla restituzione in tutto e/o in parte delle somme versate in esecuzione della sentenza n°427/18 del giudice di pace di Pt_1 e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre iva, cpa e spese generali al 15%.

Assumeva l'appellante/opposta che, nel caso di specie, era da escludersi l'applicabilità della clausola compromissoria attenendo il giudizio all'adempimento di obbligazioni pecuniarie e, in ordine alla soccombenza processuale, la stessa risultava non dovuta e, comunque, esorbitante rispetto ai criteri previsti dal D.M. 55/2014, così come



modificato dal D.M. 37/2018, richiedendo la sua restituzione integrale o di quella somma parziale versata in eccesso.

Il giudizio di appello veniva incardinato innanzi al Tribunale di Salerno con RG n.5370/2018 dove si costituiva l'appellata/opponente società Controparte_1 insistendo per il rigetto dell'appello per essere il gravame manifestamente improponibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.

Il tribunale, intervenuta con decreto presidenziale la riassegnazione del procedimento, attesa la soppressione del ruolo del giudice originario titolare, dott. sa Francesca Iervolino, rinviava all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.3.2025, ove tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della impugnazione svolta in quanto rispondente, in forma e sostanza, alle disposizioni previste dal codice di rito: in particolare si fa riferimento alla eccezione sollevata da parte attrice di mancata corrispondenza alle norme previste dall'art. 342 c.p.c., essendo oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che tale norma deve essere interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, *“una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”* (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).



Nella specie, l'atto di appello depositato dalla [...] [...]

Parte_1

presenta i

requisiti sopra evidenziati idonei a consentire di individuare il *thema decidendum* del giudizio del gravame di guisa che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.

La decisione oggi al vaglio della censura investe prettamente ed unicamente il tema dell'incompetenza del giudice adito in presenza di una clausola compromissoria che attribuisce, invece, la competenza ad un collegio di arbitri.

All'art. 19 dello Statuto della [...] Parte_1

[...] espressamente si prevede che:

“Qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto è demandata ad un Collegio di tre arbitri che decideranno secondo diritto ed in maniera rituale”.

La società appellante/opposta ritenendo errata la decisione in prima istanza del giudice di pace, che aveva dichiarato l'operatività della clausola *de quo*, eccepisce che la richiesta del decreto ingiuntivo e la sua successiva opposizione non rientrerebbero nelle ipotesi previste dal citato comma 1° dall'art.19 dello Statuto in quanto non attengono all'interpretazione e/o esecuzione dello Statuto Consortile, ove bisogna rivolgersi al Collegio di Arbitri, ma sarebbero volte unicamente al recupero forzoso degli oneri consortili scaduti e non versati dai propri consorziati (la CP_1 nel caso che ci



occupa): l'ingiunzione ha ad oggetto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie sorte per omesso pagamento degli oneri e quindi ne sarebbe esclusa.

Tuttavia, da un esame degli atti depositati, ed in particolar modo del Regolamento consortile, emerge la volontà delle parti di attribuire una portata generale alla clausola compromissoria laddove all'art. 7 dello stesso Regolamento, versato in atti, vengano prese in considerazione proprio le questioni derivanti dagli oneri consortili: infatti è ivi previsto che, in caso di mancato pagamento degli oneri consortili, si debba avviare il procedimento di recupero delle quote previsto dallo Statuto Sociale.

Al successivo art. 8 dello stesso Regolamento è previsto che, contro l'applicazione del detto regolamento e contro i provvedimenti adottati, si possa fare ricorso soltanto al Collegio arbitrale *“come da disposizioni statutarie”*.

L'eccezione in merito, proposta dall'appellante, dunque deve essere rigettata e confermato il ragionamento logico giuridico operato dal giudice di prime cure nell'individuazione dell'ambito di applicabilità della clausola compromissoria.

La questione è stata oggetto di un lungo dibattito da parte della giurisprudenza: ad oggi, la giurisprudenza della Corte di cassazione nonché di vari Tribunali di merito si è uniformata nel ritenere che in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità,

per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.



Ritiene che, per quanto sia vero che il giudice ordinario è sempre competente a emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto - dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio - tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi. (cfr. Cass. 24/09/2021, n.25939).

Anche la giurisprudenza dei Tribunali si è uniformata al principio innanzi detto con una serie di pronunce che confermano tale orientamento: da ultimo il Tribunale Civitavecchia con sentenza del 22/03/2023, n.307 ha ribadito che in caso di successiva opposizione a decreto ingiuntivo reso in costanza di una clausola arbitrale e fondata sull'esistenza della detta clausola, al giudice non resta altro che la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Tale orientamento maggioritario viene recepito e condiviso dallo scrivente Ufficio ritenendo valido ed efficace l'incontro delle volontà dei contraenti firmatari in relazione

al punto 19) dello Statuto *de quo* con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va, in effetti, revocato.



L'appello, pertanto, va rigettato con conferma delle statuizioni di primo grado e con vittoria di spese liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta l'atto di appello e, per l'effetto, conferma le statuizioni di cui alla sentenza n. 427/2018 resa, a conclusione del procedimento segnato al RG 1953/2017, dall'Ufficio del giudice di pace di *Pt_1*

- Condanna la *Pt_1* *Parte_1*

[...] come sopra identificata e rappresentata, al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 1600,00 per onorari oltre Iva e Cap come per legge, con attribuzione all'avv. Enrica Riccelli per dichiarazione di antistatarietà.

Così deciso in Salerno, lì 15 luglio 2025.

Il giudice

dott. sa Maria Stefania Picece